

## LE IDEE DEGLI ALTRI

---

**GIUSEPPE AMARELLI**

**Recensione a “La prevenzione illusoria. Uno studio sui rapporti tra diritto penale e diritto penale ‘reale’”, di Ettore Squillaci, Editoriale Scientifica, 2020**

*Il libro indaga con grande respiro l'attuale stato dell'arte del diritto della prevenzione personale e patrimoniale, ma, soprattutto, traccia un originale e razionale disegno politico-criminale per una sua futura riforma in una prospettiva costituzionale. De iure condendo si propone di arginare la silenziosa metamorfosi delle misure di prevenzione da strumenti preventivi impiegati in presenza di situazioni sintomatiche di pericolosità sociale in 'pene del sospetto' applicate sulla base di indizi di fatti penalmente rilevanti su un plafond probatorio dimidiato, attraverso un profondo ripensamento del loro ruolo all'interno di un sistema sanzionatorio integrato, nonché una ricalibratura tanto dei presupposti applicativi, quanto dei contenuti afflittivi.*

*The book investigates deeply the current state-of-the-art of personal and patrimonial prevention law, but, above all, it traces an original and rational political-criminal design for its future reform in a constitutional perspective. De iure condendo it proposes to limit the silent metamorphosis of preventive measures from preventive instruments used in presence of symptomatic situations of social dangerousness into "punishment of suspicion" applied on the basis of indicia of criminally relevant facts on a dismissed probative ground, through a deep rethinking of their role within an integrated sanctioning system, as well as a recalibration of both the application assumptions and the afflictive content.*

Qual è il futuro del diritto della prevenzione all'interno di un ordinamento giuridico assiologicamente orientato dalla Costituzione e dalla CEDU dopo i tanti profondi cambiamenti che lo hanno attraversato negli ultimi anni?

Il bel volume di Ettore Squillaci prova a fornire una articolata e ricca risposta ad uno dei quesiti più complessi con cui la scienza giuridica contemporanea è chiamata a confrontarsi, rifuggendo da ottiche settoriali ed estremismi manichei e, al contrario, prediligendo una prospettiva metodologica olistica ed equilibrata, particolarmente adatta per muoversi in un terreno così scivoloso ed insidioso in cui le istanze di anticipazione della tutela che animano la prevenzione devono essere opportunamente bilanciate con il rispetto dei diritti fondamentali che informano l'intero ordinamento.

Come sottolineato con matura consapevolezza dall'A, solo un'analisi 'di sistema', attenta a cogliere le distinte finalità e caratteri delle tante misure che connotano l'area latamente sanzionatoria dell'ordinamento, può fornire una legittimazione solida al diritto della prevenzione, senza al contempo cedere alle suggestive sirene della difesa sociale che invitano ad una espansione irra-

gionevole.

Nel denso ragionamento sviluppato nelle pagine del libro, viene così tracciata una compiuta ed elegante ricostruzione delle sue traiettorie evolutive, cogliendone gli snodi e le criticità principali tra un “essere” e un “dover essere” ancora molto distanziati. L’A., infatti, non si limita ad una razionalizzazione dell’esistente, ma disegna una raffinata mappa per una possibile riforma delle misure di prevenzione orientata al rispetto della Costituzione e capace di contemperare le opposte anime che attraversano il dibattito attuale sulla loro necessità e sui loro limiti.

La *pars costruens* sul futuro delle misure *extra delictum* (espressione motivatamente e correttamente preferita a quella *sine delicto*) è così preceduta da una puntuale ed analitica ricostruzione dell’odierno volto della loro disciplina convogliata nel codice antimafia del 2011.

Ciò consente di mettere preliminarmente in evidenza come l’originaria dimensione di queste misure, intese quale strumento orientato alla neutralizzazione di situazioni non integranti fatti penalmente rilevanti ma sintomatiche di una loro possibile futura commissione sulla base di presunzioni più o meno ragionevoli, sia stata completamente stravolta nel corso degli ultimi anni da una frammentata serie di interventi legislativi e giurisprudenziali.

La costruzione di modelli di pericolosità sociale qualificata (affiancati a quelli preesistenti di pericolosità generica) imperniati anche su talune fattispecie incriminatrici a condotta neutra e non espressive di un disvalore rafforzato e peculiare come quelle in materia di criminalità organizzata mafiosa e terrorista-eversiva; lo spostamento dell’asse del giudizio da una prospettiva prognostica rivolta al rischio futuro di commissione di reati, ad una retrospettiva orientata alla ricerca nel passato di indizi di un’eventuale realizzazione di fatti penalmente rilevanti; la dissociazione dal fatto e la autonomizzazione dalla pericolosità soggettiva della confisca di prevenzione, misura ablativa a titolo definitivo disposta sulla scorta di una base probatoria esangue, sono tutti elementi che, complessivamente considerati, denotano ad avviso dell’A. una metamorfosi silenziosa del diritto della prevenzione ed una sua transizione verso schemi tipici del diritto penale, senza però dividerne le garanzie sostanziali e processuali.

Grazie a tali mutazioni, infatti, le misure *extra delictum* hanno finito con lo smarrire la loro funzione integrativa del diritto penale in termini di scopi perseguiti e comportamenti attinti, per acquisirne una surrogatoria o cumulativa, concernendo non più condotte devianti sintomatiche di una futura pericolosità penale per la collettività, ma, nei casi più praticati dall’esperienza giurispru-

denziale di pericolosità qualificata, fatti indizianti la commissione di specifiche fattispecie delittuose di particolare allarme sociale, meritevoli di sanzione anche in assenza di una piena prova della responsabilità dell'autore.

Soprattutto rispetto alle ipotesi di pericolosità qualificata le misure di prevenzione patrimoniali come la confisca – una volta sganciate dalla pericolosità del proposto e dal fatto commesso ed assunta natura definitiva e non proporzionata – sono divenute delle cripto-pene applicate in presenza di una “abbreviazione della corrispondente figura di reato”, assumendo le sembianze di uno strumento surrogatorio della pena nei casi in cui non si riesca a raggiungere la prova oltre ogni ragionevole dubbio della commissione di un reato.

Secondo il corretto avviso dell'A., un simile avvicinamento tra diritto della prevenzione e diritto penale va avvertito, perché potenzialmente foriero di surrettizie duplicazioni afflittive nei confronti del proposto e di pericolose alterazioni dell'equilibrio complessivo del sistema sanzionatorio. Con acume e pacato senso critico, rileva come “dietro la tendenza a rendere l'illecito di prevenzione sempre più ‘punitivo’ può cogliersi non solo un crescente atteggiamento di sfiducia verso le potenzialità del diritto penale, ma anche l'equivoco di una tutela di prevenzione in grado di ergersi ad ‘alternativa’ sempre più accreditata alla tutela penale”, determinando una contaminazione reciproca e corrosiva dei distinti piani in cui dovrebbero operare i due rami dell'ordinamento finalizzati al contrasto della criminalità.

Dopo aver ricostruito l'attuale assetto della disciplina della prevenzione e la stabile assuefazione del diritto vivente alle sue croniche criticità, l'A. sofferma lo sguardo sulle recenti prese di posizione ‘demolitrici’ della giurisprudenza di Strasburgo che ne hanno scosso le fondamenta.

La sentenza *De Tommaso* del 2017, infatti, pur disconoscendo la possibilità di attribuire natura sostanzialmente penale alle misure di prevenzione, ha dischiuso nuovi scenari squarciando il velo di ipocrisia che ammantava la disciplina nazionale palesemente indeterminata sia nella indicazione dei presupposti applicativi delle ipotesi di pericolosità generica di cui all'art. 1, lett. a), d.lgs. n. 159/2011, sia nella descrizione dei contenuti della misura della sorveglianza speciale di cui all'art. 8 d.lgs. n. 159/2011. Nell'ottica convenzionale le misure di prevenzione, incidendo su diritti fondamentali del proposto riconosciuti dalla CEDU, non possono fondarsi su una base legale così generica, ma devono essere caratterizzate da presupposti applicativi accessibili, tali da rendere prevedibile la loro inflizione ai potenziali destinatari.

Per ovviare a tale carenza di precisione si è così assistito ad una discutibile opera di interpretazione tassativizzante da parte della Corte di Cassazione,

ma, soprattutto, alla declaratoria di illegittimità costituzionale delle richiamate disposizioni irrimediabilmente indeterminate da parte della Consulta nelle recenti e note sentenze nn. 24 e 25 del 2019.

Al di là di questi correttivi pointistici apportati dalla giurisprudenza di legittimità e costituzionale, l'attuale assetto della disciplina della prevenzione personale e patrimoniale continua, però, a necessitare di un organico ed armonico ripensamento da parte del legislatore, anche alla luce di una sua osservazione in una prospettiva europea, internazionale e comparatistica.

Nella parte conclusiva del lavoro sono così lucidamente tracciate le coordinate per una futura revisione del codice antimafia che tenga conto della necessità di questo strumento preventivo nel rispetto, però, dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione e dalla CEDU.

In particolare, secondo l'avviso dell'A., in una prospettiva *de lege ferenda* si dovrebbe riscrivere il diritto della prevenzione rispettando le sue specificità e la sua alterità rispetto agli altri rami dell'ordinamento giuridico, *in primis* quello del diritto penale con cui presenta maggiori affinità, stemperando le esuberanze repressive che al momento lo contraddistinguono.

In tale ottica riformistica, scartando impraticabili opzioni abolizioniste, si propone una interessante rivisitazione delle misure di prevenzione in grado di definirne in maniera chiara e precisa il ruolo, i presupposti applicativi e le finalità all'interno di un sistema sanzionatorio integrato.

Si individua come strada privilegiata l'edificazione di un modello piramidale di disciplina in cui convivano in termini di reciproca complementarietà, ed in un rapporto di gradazione scalare, le sanzioni penali, le sanzioni amministrative sostanzialmente penali e le misure di prevenzione, senza sovrapposizioni e interferenze reciproche.

*De iure condendo*, dunque, si dovrebbe procedere ad una modifica congiunta tanto dei presupposti applicativi, ribaltando l'attuale insieme composto da ipotesi di pericolosità generica molto elastiche e da ipotesi di pericolosità qualificata simili a fattispecie 'impovertite', quanto dei contenuti, sostituendo le attuali forme di incapacitazione e neutralizzazione, con nuovi strumenti destinati all'effettivo recupero del soggetto ritenuto socialmente pericoloso. Soprattutto sul versante attualmente più battuto, quello della prevenzione patrimoniale, si segnala l'opportunità di abbandonare l'odierna tendenza ad incentrare l'ablazione dei beni del prevenuto sulla scorta di un giudizio retrospettivo circa la proporzione rispetto alle capacità reddituali personali di quelli già acquisiti nel suo patrimonio, privilegiando modalità che consentano il rispetto del principio di proporzione che informa oggi tutti i settori del diritto pubbli-

co.

L'A. immagina, quindi, la creazione di un sistema sanzionatorio ripartito in sottosistemi punitivi integrati, ciascuno rispondente alla esigenza di contrastare situazioni di disvalore differente, ma tutti ruotanti attorno ad un nucleo di garanzie comuni seppure declinate con intensità variabile.

Riletta in questi termini, come parte di un tutto, la prevenzione *extra delictum* rinviene una sua legittimazione costituzionale, risultando strumentale al perseguimento di obiettivi di tutela collettiva propri e differenti rispetto a quelli del diritto penale, ma, allo stesso tempo, incontra dei ben definiti limiti nelle garanzie previste in Costituzione per le misure destinate ad incidere sui diritti fondamentali del singolo che operano anche rispetto ad esse ancorché in una dimensione attenuata, calibrata sulla loro minore incisività.

Peraltro, secondo il condivisibile avviso dell'A., un ripensamento del diritto della prevenzione finalizzato ad esaltarne la vocazione preventiva e l'autonomia rispetto ad altri rami dell'ordinamento non risolverebbe solamente le sue criticità interne, ma recherebbe effetti positivi indiretti anche sul diritto penale, restituendolo "alla sua connaturata e corretta dimensione di *extrema ratio*".